COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

Provincia di Chieti

Allegato alla delibera c.c. N°26 del 16/06/2000

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
AREE CIMITERIALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Norme applicabili alle concessioni d'aree cimiteriali

Art. 3 Aree soggetti a concessione

Art. 4 Limiti alle concessioni

Art. 5 Divieti di concessione

CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 Atto di concessione

Art. 7 Durata delle concessioni

Art. 8 Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni

Art. 9 Concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, mediante tombe

CAPO III – DIRITTO ALL'USO

Art. 10 Aventi diritto all'uso

Art. 11 Ammissione in sepoltura di famiglia e per la collettività

Art. 12 Divieto di cessione dei diritti d'uso

Art. 14 Restituzione dell'area

CAPO IV – MANUTENZIONE

Art. 14 Autorizzazione ad eseguire i lavori

Art. 15 Doveri sulla manutenzione

CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 16 Rinnovo delle concessioni

CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 Cause di decadenza

Art. 18 Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera

Art. 19 Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

CAPO VII – NORME TRANSITORIE

Art. 20 Censimento delle concessioni in atto

Art. 21 Regolarizzazione delle concessioni in atto

Art. 22 Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 23 Entrata in vigore

Art. 24 Pubblicità del regolamento

Art. 25 Leggi ed atti regolamentari

Art. 26 Abrogazioni di precedenti disposizioni

Art. 27 Sanzioni

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, ai privati ed a enti, di aree cimiteriali:

- per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
- per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività;

Art. 2 – Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- al “Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri”.

Art. 3 – Aree soggetti a concessione

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree indicati nelle planimetri gia approvate per le sepolture.

Art. 4 – Limiti alle concessioni

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;

b) ad enti e comunità;

Ala stessa concessione possono essere interessati anche più famiglie, enti e comunità, in questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla giunta comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 – Divieti di concessione

Le concessioni di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;

b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

d) Il diniego, con determinazione motivata dal responsabile del servizio sarà notificato agli interessati nei termini di legge;

CAPO II
PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 – Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al presente art. 1 sono fatte a seguito di domanda, con determinazione del responsabile del servizio.

a) La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, mediante cappelle;

b) La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, mediante tombe;

c) La costruzione di sarcofaghi a quattro posti;

d) La costruzione di sarcofaghi a due posti esclusivamente nelle zone di recupero.

Per le assegnazioni di cui ai punti precedenti il Responsabile del servizio procederà secondo

l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di richieste pervenute superiori al numero di aree disponibili ed in caso di richieste per una stessa area, per l'assegnazione si procederà tenendo conto dei seguenti criteri:

1) residenza o dimora nel Comune di Torrevecchia Teatina	punti 50
2) età da 18 a 30 anni	punti 5
3) età da 31 a 50 anni	punti 10
4) età da 51 a 70 anni	punti 20
5) età da 71 in poi	punti 30

In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione al più anziano.

Art. 7 – Durata delle concessioni

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

a) di anni 99 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione mediante cappelle e sarcofaghi A 4 POSTI;

b) di anni 50 le concessioni per la costruzione di sepolture e sistemi di tumulazione mediante tombe e sarcofaghi a 2 posti;

Alla scadenza della concessione, in assenza di rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella libera disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 8 – Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Il pagamento dell'importo della concessione del loculo deve avvenire entro tre mese dalla relativa comunicazione.

Art. 9 – Concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione, mediante tombe.

La sepoltura in fosse per inumazione è in disuso ovunque da molti anni, sostituita, di fatto, dalla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, mediante tombe interrate realizzate con lo stesso sistema di costruzione dei loculi.

La costruzione delle tombe deve avvenire entro un anno dalla data del contratto di concessione. Le estumulazioni possono essere eseguite dopo 30 anni dall'ultima tumulazione.

CAPO III
DIRITTO ALL'USO

Art. 10 – Aventi diritto all'uso

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, cosi anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare una fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei dovrei inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Responsabile del servizio.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno 10 anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Art. 11 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e normativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 12 – Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quello della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra provati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 13 – Restituzione del loculo (rideterminato con atto di c.c. n° 21 del 10 Maggio 2001)

1 Qualora il concessionario intenda permutare l'area avuta in concessione con altra area entro 1 anno dalla richiesta, l'amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, può acconsentire alla richiesta corrispondendo un equo indennizzo pari al 100% del costo al momento della permuta.
2 Qualora il concessionario intenda permutare l'area avuta in concessione con altra area oltre 1 anno dalla richiesta, l'amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, può acconsentire alla richiesta corrispondendo un equo indennizzo pari al 75% del costo al momento della permuta.
3 Qualora il concessionario intenda restituire l'area, l'amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, può acconsentire alla richiesta corrispondendo un equo indennizzo pari al 75% del costo al momento della restituzione.

Alla determinazione del costo attuale dell'area che si restituisce ai sensi del comma precedente, nonché alla fissazione del prezzo di concessone dell'area, provvede annualmente la Giunta con deliberazione motivata.

CAPO IV
MANUTENZIONE

Art. 14 – Autorizzazione ad eseguire i lavori

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta «concessione» o “autorizzazione” edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al “Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali” nonché gli strumenti edilizi in vigore.

Art. 15 – Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri delle opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e

diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V
RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 16 – Rinnovo delle concessioni

I concessionari e i loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determina motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 – Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato del responsabile del servizio notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il “verbale di consistenza” di quanto è oggetto della concessione.

Art. 18 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera

In caso di decadenza dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 19 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

Nel caso di decadenza dalla concessione per “perdurante stato di abbandono e di incuria” nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della ASL.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15 dovranno essere precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;

b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito " registro – scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";

c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 20 – Regolarizzazione delle concessioni in atto

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedentemente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 21 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni in atto

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schermi di atti di concessione n sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 23 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 24 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente prevista dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni d integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 25 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente a materia e debbono intendersi abrogata tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari con contemplate dal presente regolamento.

Art. 26 – Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi della legge degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. Sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

“TIPOLOGIA – A”

Cappella Gentilizia da 6 posti

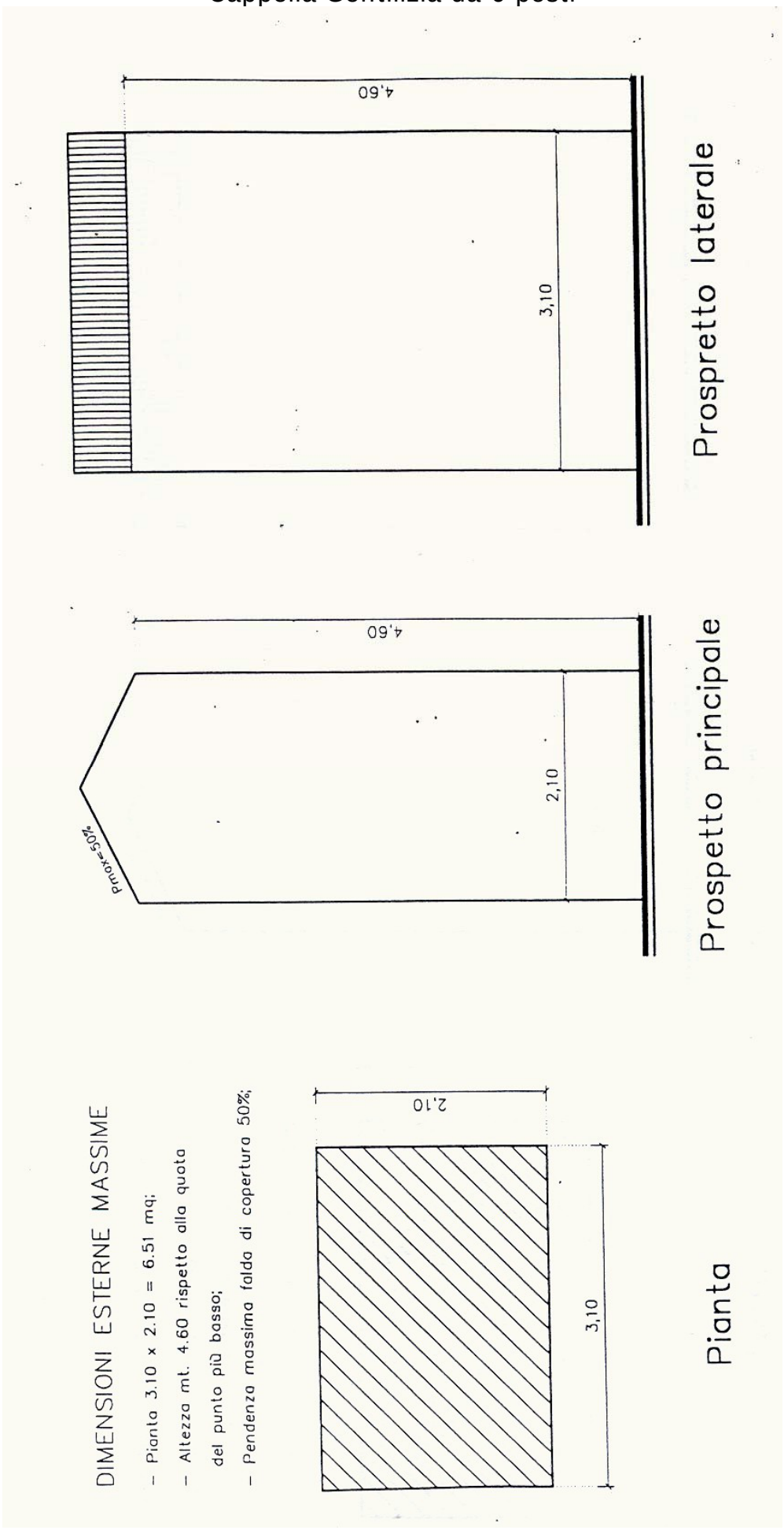

“TIPOLOGIA – B”

Cappella Gentilizia da 6 posti

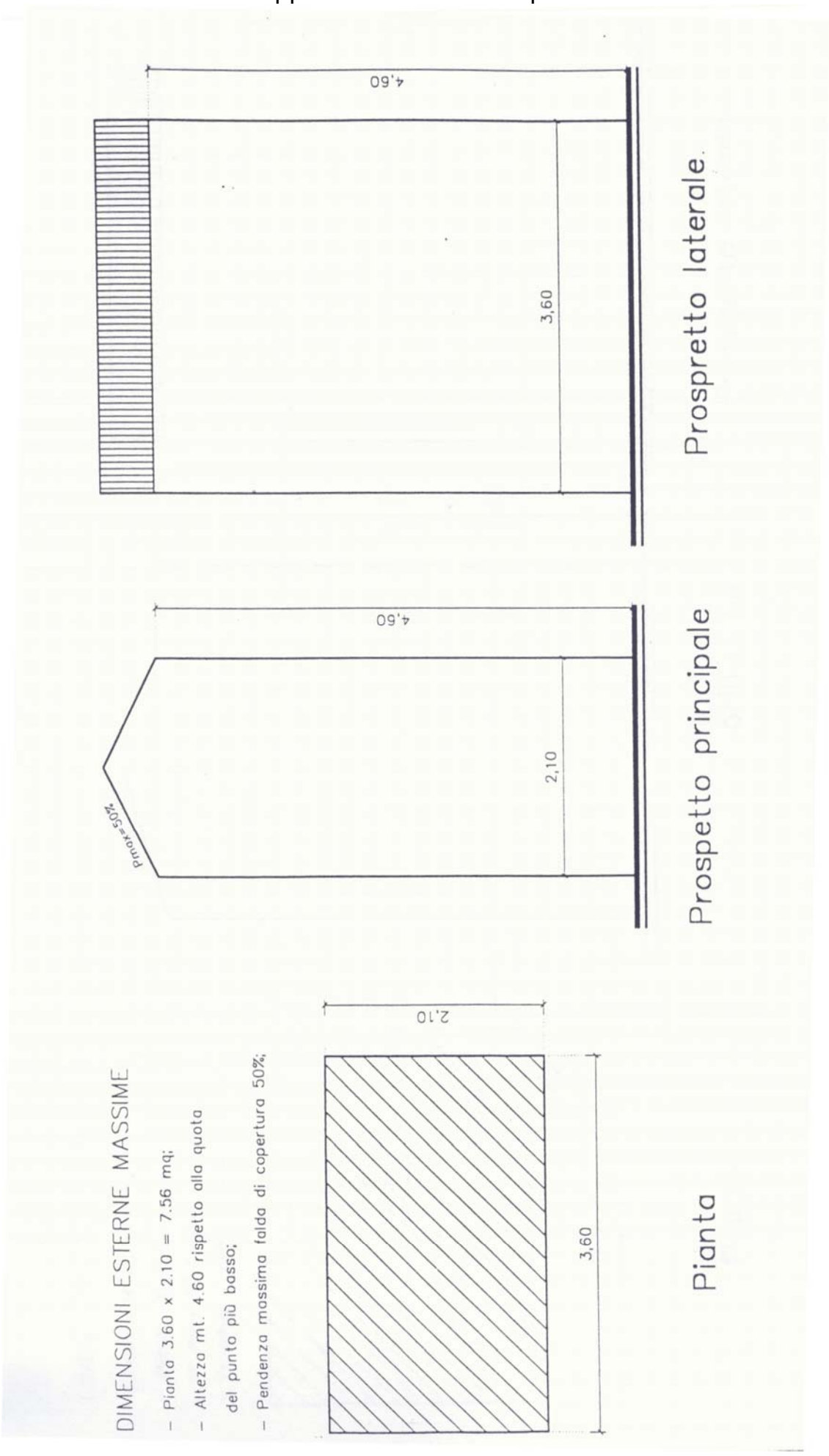

"TIPOLOGIA – C"

Cappella Gentilizia da 12 posti

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME

- Pianta 3.60 x 3.40 = 12.24 mq;
- Altezza mt. 4.60 rispetto alla quota del punto più basso;
- Pendenza massima falda di copertura 30%;

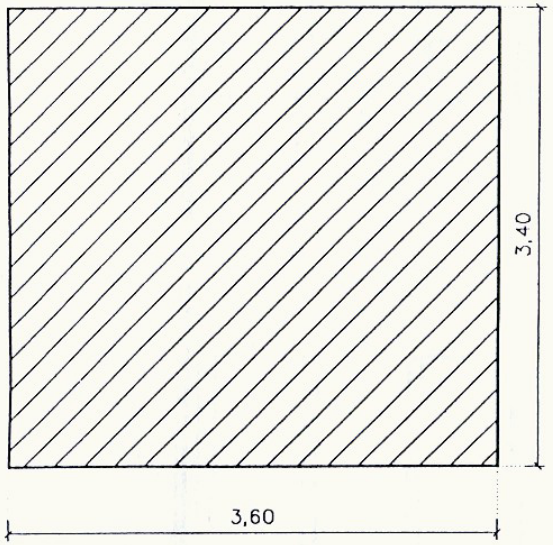

Pianta

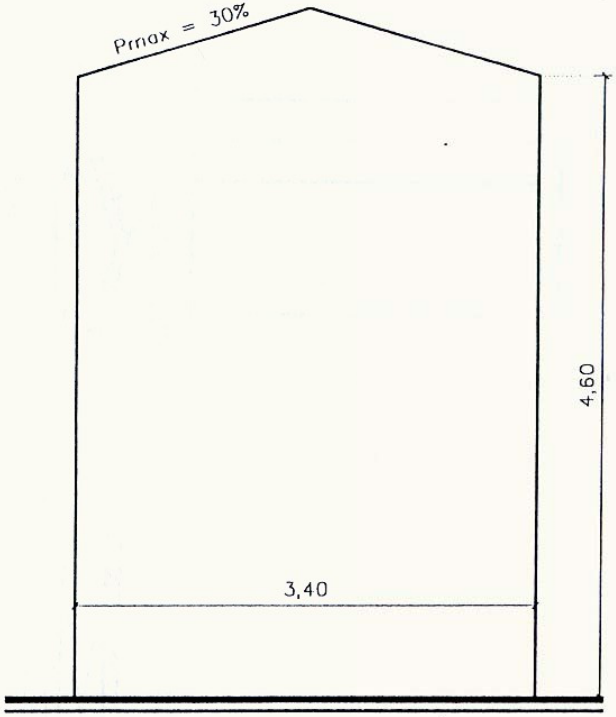

Prospetto principale

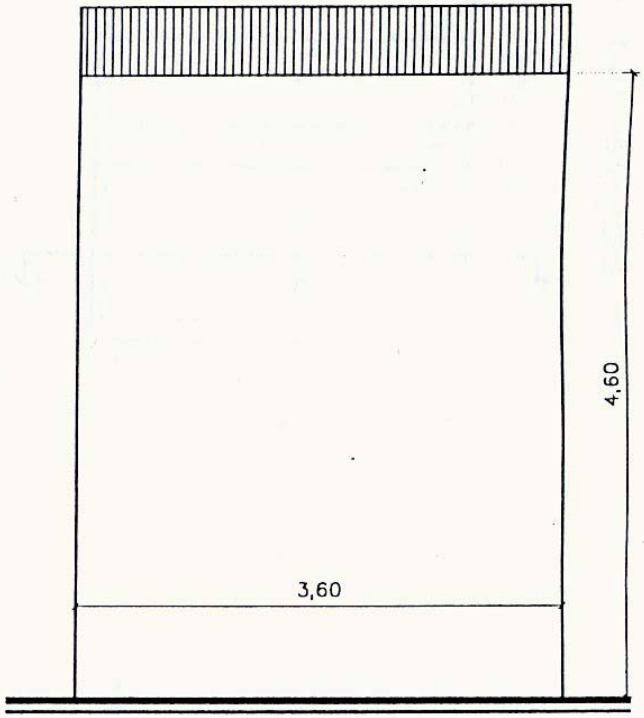

Prospretto laterale

“TIPOLOGIA – D”

Sarcofago singolo a quattro loculi esterni

PIANTA COPERTURA

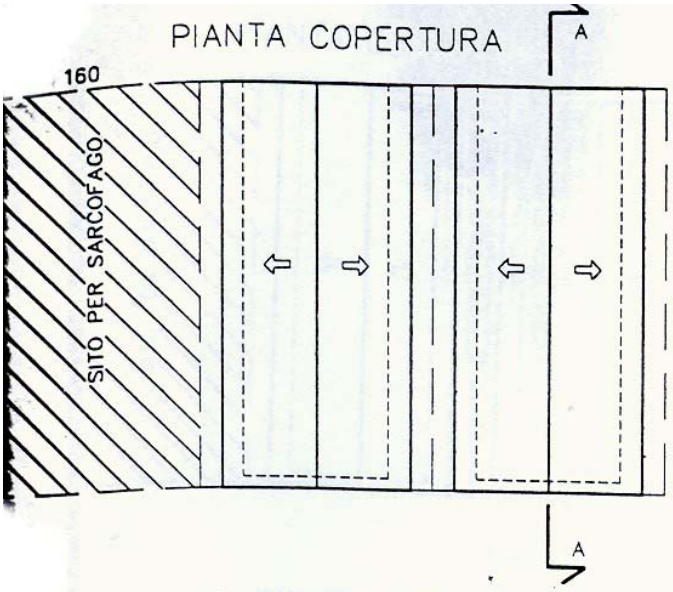

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME

- Larghezza mt. 1.00;
- Lunghezza mt. 2.80;
- Altezza mt. 3.20 misurata al livello del piano del primo loculo utile più basso;
- Altezza basamento sarcofago mt. 0.20 rispetto alla quota del Piano Campagna;
- Pendenza massima falda di copertura 30%;
- Struttura in C.a.;
- Marmi per finiture esterne e rivestimento di colore chiaro e non vistoso;

PIANTA LOCULI

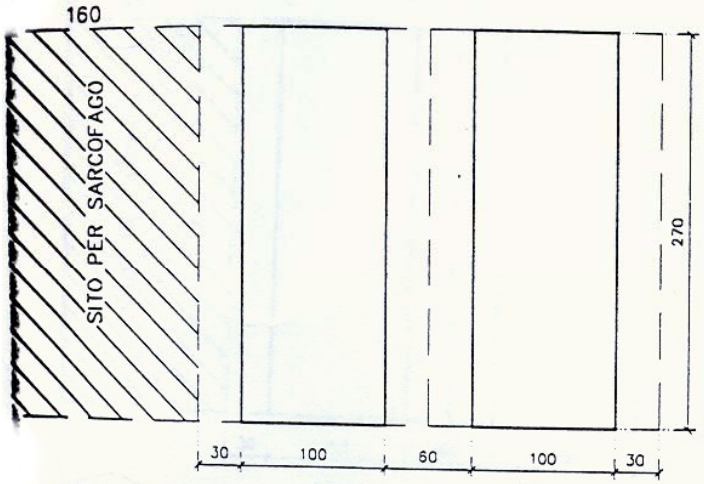

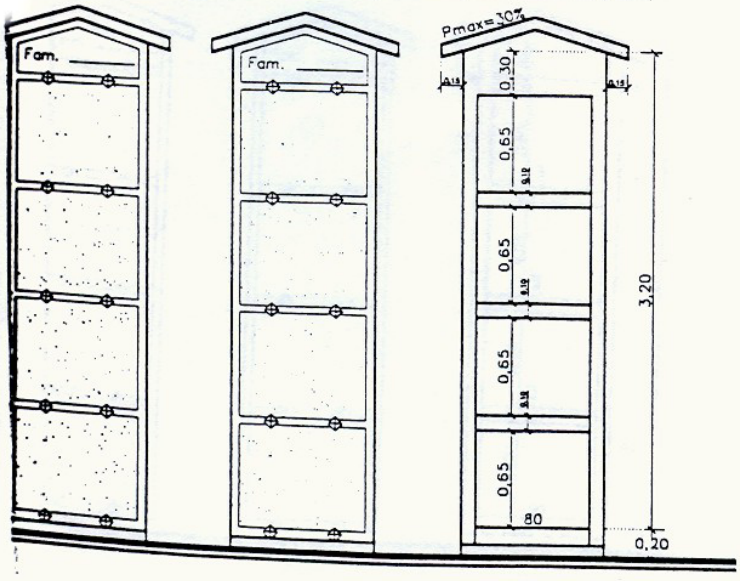

PROSPETTO PRINCIPALE

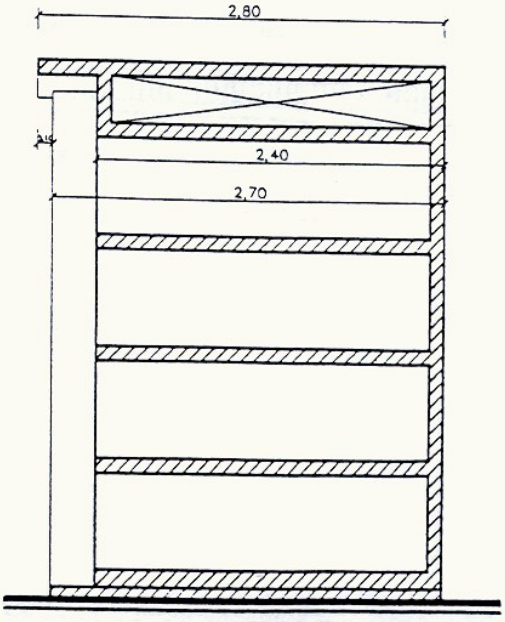

SEZIONE A–A

“TIPOLOGIA – E”

Recupero delle tombe singole nel vecchio cimitero
Sarcofago singolo a due loculi

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME

- Larghezza mt. 1.00;
- Lunghezza mt. 2.30 – 2.50;
- Altezza mt. 0.85 misurata al livello del piano di campagna;
- Struttura in C.a.;
- Marmi per finiture esterne e/o rivestimento di colore chiaro e non vistoso;

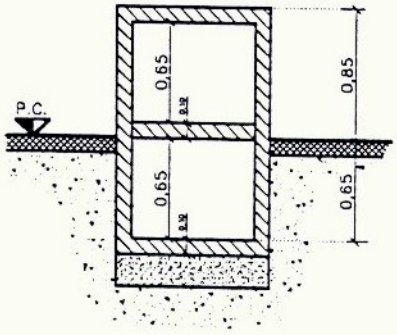

PROSPETTO PRINCIPALE

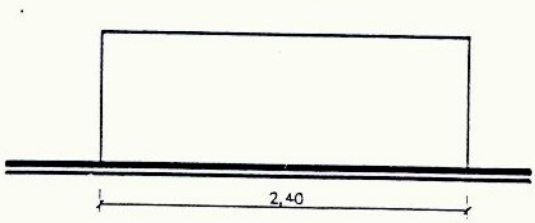

PROSPETTO LATERALE